

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quattordici maggio duemiladiciotto, alle ore diciotto

14 maggio 2018

In Aprilia, nel mio studio in via Alberico Carboni n. 8.

Innanzitutto a me dottor **CARLO CERVASI**, Notaio in Aprilia, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Latina,

E' PRESENTE

AMICI Rosina, nata ad Ariccia (RM), l'11 maggio 1946, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico della società

"FARMA APRILIA S.R.L."

con sede in Aprilia, via Inghilterra n. 108, iscritta nel Registro delle Imprese di Latina, con numero di iscrizione e codice fiscale 01920240593, capitale sociale euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato per euro 3.060,00 (tremilasessanta), R.E.A. n. 132896.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara che in questo giorno luogo ed ora si è riunita l'assemblea della predetta società e mi richiede di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza a norma di statuto e per designazione unanime dei presenti la stessa comparente, che constata:

- che sono presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale nelle persone di:

-- se stessa, titolare, in piena ed esclusiva proprietà, di una quota di partecipazione sociale di nominali euro 4.080,00 (quattromilaottanta virgola zero zero);

-- COMUNE DI APRILIA, con sede in Aprilia, Piazza Roma n. 1, Partita IVA 00935550590, Codice Fiscale 80003450592, titolare, in piena ed esclusiva proprietà, di una quota di partecipazione sociale di nominali euro 6.120,00 (seimilacentoveventi), in persona del Sindaco pro tempore Terra Antonio, nato ad Aprilia il 18 febbraio 1963;

- che è presente l'amministratore unico nella persona della costituita;

- che la società non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2477, c.c.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea anche in mancanza dell'avviso di convocazione ed apre la discussione sul seguente ordine del giorno:

1) adozione di un nuovo testo di statuto sociale.

Il Presidente dà atto che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sul contenuto di cui all'ordine del giorno, alla cui discussione, appositamente interpellati, nessuno si è opposto.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Per l'unico punto all'ordine del giorno il Presidente, in virtù di quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Aprilia in data 26 aprile 2018 n. 23 (delibera dichiarata immediatamente esecutiva), previo parere della competente Commissione Consiliare nelle sedute del 12 aprile 2018 e del 18 aprile 2018, propone di adottare un nuovo statuto sociale, conforme a quello approvato dal Consiglio Comunale nella suddetta seduta, al fine di coordinarne il testo con la disciplina del nuovo TUSP D.Lgs n. 175/2016 e la normativa del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

L'assemblea all'unanimità, con voto espresso verbalmente,

DELIBERA

l'adozione di un nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e quindici minuti.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della società.

Non ho dato lettura di quanto allegato perché espressamente dispensato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto quest'atto di cui ho dato lettura alla parte che lo approva.

Registrato a Latina
il 25 maggio 2018
N. 5732
Serie 1/T

Depositata per
l'iscrizione nel
Registro delle
Imprese di Latina
il 18 maggio 2018
Prot. n.15168

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me
notaio su un foglio per quattro pagine.

Sottoscritto alle ore diciotto e venti minuti

Sottoscritto nell'originale:

AMICI Rosina

CARLO CERVASI NOTAIO

Allegato "A" alla Raccolta n. 9142

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"FARMA APRILIA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata a prevalente partecipazione del Comune di Aprilia per lo svolgimento delle attività di gestione delle farmacie comunali, sotto la denominazione di: **"FARMA APRILIA S.R.L."**.

ARTICOLO 2. SEDE SOCIALE

La società ha sede in Comune di Aprilia.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci potranno stabilirsi sedi secondarie o uffici decentrati.

ARTICOLO 3. DURATA

La durata della società è stabilita in 30 (trenta) anni, decorrenti dalla sua costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4. OGGETTO SOCIALE

La società si propone l'attività di gestire e di condurre farmacie di cui sia titolare il Comune di Aprilia, da attuare in esecuzione ed in ottemperanza alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 - Lett. E) dell'art. 22 e della Legge 2 aprile 1968, n. 475, - Lett. D) dell'art. 9 (così come è stato modificato dall'art. 10 della Legge 8 novembre 1991, n. 362).

Pertanto, pure operando in regime privatistico e quindi pur essendo assoggettata alla disciplina del diritto comune, la società trova la sua fonte anche nelle su richia-

	mate leggi speciali, realizzandosi così una commistione tra tale disciplina e tali nor-	
	me speciali, da cui scaturiscono regola di "evidenza pubblica" che determinano la	
	scelta del contraente privato per quel che attiene ai requisiti ed alle entità delle par-	
	tecipazioni.	
	Da tale carattere della società scaturiscono anche le clausole in appresso riportate	
	che sono dirette a disciplinare la obbligatorietà di prestazioni accessorie a carico	
	dei "soci privati" e la circolazione delle quote di partecipazione di cui essi sono tito-	
	lari.	
	Per il conseguimento delle finalità che si propone, la società ha per oggetto l'attività	
	di:	
	a) preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli	
	farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;	
	b) commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari in genere, articoli e pro-	
	dotti per l'infanzia, articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona,	
	articoli e prodotti per l'alimentazione umana, articoli e/o prodotti aventi comunque	
	attinenza con quelli sopra specificati.	
	Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o in affitto im-	
	mobili, aziende, macchinari ed attrezzature in genere.	
	La società, in via assolutamente non prevalente, senza rivolgersi al pubblico e co-	
	munque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle Leggi n . 1/91 e n. 197/91;	
	dal T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lvo n. 385/93	
	e dalla deliberazione del 3 marzo 1994 del comitato interministeriale per il credito	
	ed il risparmio, potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finan-	
	ziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.	
	TITOLO II	

CAPITALE, VOTO E TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 5. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto è di euro 10.200,00 (diecimiladuecento), ed è diviso in quote.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

ARTICOLO 6. VOTO

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di voto i soci che risultino tali sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese competente.

ARTICOLO 7. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

E' vietato al socio privato il trasferimento della partecipazione per donazione o ogni altro atto gratuito.

Il trasferimento delle partecipazioni avrà effetto nei confronti della società nel momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro delle Imprese competente.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente statuto, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali, salvo che tutti gli altri soci, per iscritto, in qualunque momento, consentano al trasferimento.

Qualora uno dei soci privati, dunque con l'esclusione del socio pubblico, intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota:

a) dovrà dare comunicazione del proprio intendimento a tutti gli altri soci e all'amministratore unico, mediante lettera raccomandata a/r contenente l'indicazione della persona dell'acquirente, del corrispettivo offerto (e dell'equivalente in denaro in caso di prestazione diversa dal denaro, anche se fungibile) e delle altre modalità della prestazione;

b) ciascun socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, come risultante dal timbro postale, potrà esercitare il diritto di prelazione, alle condizioni di cui in seguito, mediante lettera raccomandata a/r, spedita all'organo amministrativo ed al socio alienante;

c) I soci aventi diritto potranno esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni;

d) Qualora il corrispettivo del trasferimento non sia costituito dal denaro, gli altri soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro che il socio intenzionato a trasferire la quota avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti;

e) Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società;

f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione da alienare, anche nel caso che il proponente intenda dividerla tra più acquirenti.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, determina la decadenza dal diritto, con la conseguenza che la quota sarà liberamente trasferibile entro i successivi novanta giorni.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'.

ARTICOLO 8. ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

* l'assemblea dei soci;

* l'amministratore unico;

* il revisore unico (se nominato).

ARTICOLO 9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano, a cura dell'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

La convocazione, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, potrà avvenire mediante:

a) lettera raccomandata o telegramma spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese oppure

b) messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dal libro soci, se messo in uso.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario.

Gli avvisi di ricevimento e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo ovvero la ricevuta di consegna di messaggio di posta elettronica certificata, sono conservati agli atti della società.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

	In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quan-	
	do vi partecipano l'intero capitale sociale, e l'amministratore e il sindaco, se nomina-	
	to, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento all'ordine del giorno.	
	In presenza di regolare convocazione l'assemblea si costituisce con le maggioran-	
	ze previste dalla legge.	
	ARTICOLO 10. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di assenza o di impe-	
	dimento di questi, dalla persona designata dall'assemblea.	
	Il presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da un notaio, è assistito da	
	un segretario, designato dall'assemblea anche tra i non soci.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stes-	
	sa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgi-	
	mento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea con le modalità e nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2372 c.c..	
	ARTICOLO 11. MODALITA' DI VOTAZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
	Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determi-	
	nate dal presidente dell'assemblea, con esclusione del voto segreto.	
	L'assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste dalla legge.	
	ARTICOLO 12. POTERI DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge ed in particola-	
	re stabilisce gli indirizzi generali per la gestione della società e lo sviluppo dei servi-	
	zi, ai quali l'amministratore dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali.	
	ARTICOLO 13. AMMINISTRATORE UNICO	

La società è amministrata da un amministratore unico, nominato dall'assemblea

dei soci. L'amministratore, che potrà anche non essere socio, dura in carica per il

periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina.

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti op-

portuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che, per legge

e/o statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.

L'amministratore unico può altresì sottoporre all'assemblea dei soci ogni altro atto

che ritenga utile e/o di rilievo essenziale per l'attività della società.

L'amministratore unico ha anche:

* la facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio a-

vanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, in qualsiasi sede e grado,

nonché di rinunciare agli atti del giudizio;

* la facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali e irrituali;

* la responsabilità della direzione generale e della guida della struttura tecni-

co-amministrativa della società.

ARTICOLO 14. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

All'amministratore unico è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi

ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 15. REVISORE UNICO

L'assemblea nomina il revisore unico della società secondo le procedure di legge

vigenti in materia, per un durata di tre anni.

Il compenso previsto per la carica in oggetto è pari a quanto stabilito dal Decreto

Ministeriale vigente in materia con riduzione del 15% (quindici per cento).

TITOLO IV

BILANCIO, UTILI E SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 16. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'amministratore unico, entro i termini di legge e con l'osservanza delle disposizioni di legge e in coerenza con la normativa attinente la finanza pubblica, procede alla compilazione del bilancio, sotto l'osservanza delle disposizioni degli art. 2423 ss. c.c..

ARTICOLO 17. UTILI

Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:

* il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

* la rimanenza verrà distribuita tra i soci, nel rispetto dell'art. 2478-bis, c.c., in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ARTICOLO 18. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le modalità di Legge.

L'assemblea delibera sulla nomina di un liquidatore e sui poteri a lui conferiti.

TITOLO V

DIRETTORE, DOMICILIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19. DIRETTORE DELLA FARMACIA

Il socio privato dovrà svolgere anche le funzioni di Direttore della Farmacia, a fronte di una remunerazione stabilita nel contratto di servizio e legata al raggiungimento degli obiettivi, assumendo in prima persona tutte le responsabilità peculiari della funzione. Qualora per qualunque motivo delegasse la funzione di direttore della far-

macia ad un altro farmacista estraneo alla compagne sociale dovrà farsi carico della remunerazione economica conseguente alla funzione delegata.

ARTICOLO 20. DOMICILIAZIONE. LIBRO DEI SOCI

Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà adottare il libro soci e subordinare all'iscrizione nel libro medesimo, l'esercizio dei diritti sociali, ferma restando la necessità di assolvere preventivamente le formalità di cui all'art. 2470 c.c.

Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c.

Nel libro dei soci, oltre alle generalità dei soci e alle rispettive quote di partecipazione, andranno riportati l'indirizzo al quale i soci intendono ricevere le comunicazioni che, in difetto di indicazione contraria da parte del socio è quello risultante dal Registro delle Imprese, il numero di fax e l'indirizzo email degli stessi.

Ove sia istituito il libro dei soci, il domicilio dei soci, per tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, è quello risultante dal libro stesso, anche se differente da quello risultante dal Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente il libro soci ed i soci di comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni variazione dei dati riportati nel libro stesso.

ARTICOLO 21. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Latina.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-

LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235

DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011